



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI**

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
2011/2015 Tasso variabile con minimo (Floor) e massimo (Cap) 72^a
EM. IT0004755994

Articolo 1 - Importi e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario "Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti 2011/2015 tasso variabile con minimo (Floor) e massimo (Cap) 72^a EM., emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo di Euro seimilioni ed è costituito da n. 6.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, in taglio non frazionabile e munite di n. 13 cedole di interesse trimestrale e una prima cedola di durata 76 giorni.

I titoli saranno immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli SpA in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. n. 23, comma 3 del regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 adottato, tra l'altro, in attuazione dell'art. n. 36 del D.Lgs. n. 213 del 24.06.1998.

Articolo 2 - Collocamento

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione ("Modulo di Adesione") che dovrà essere consegnata presso la sede e le filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo - Società cooperativa.

L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta che si estende dal 25 agosto 2011 al 3 ottobre 2011, salvo proroga.

Durante il Periodo di Offerta gli Investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un minimo di 1.000 Euro (il "Lotto Minimo"). L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmessa a CONSOB.

L'Emittente potrà prorogare ovvero ridurre il Periodo di Offerta; tale variazione verrà comunicata al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso a CONSOB.

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso, l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 - Durata e Godimento

La durata del prestito è di tre anni e mezzo, che decorrono dal 15 settembre 2011, e pertanto sarà integralmente rimborsato il 1 marzo 2015.

Il prestito ha godimento il 15 settembre 2011.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

In caso di sottoscrizione successiva alla data di inizio del periodo di godimento del titolo, il pagamento del controvalore e la messa a disposizione dei titoli avverranno alla stessa data di sottoscrizione mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00 per ogni obbligazione, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Articolo 5 - Commissioni e spese

Non sono previste commissioni e spese.

Articolo 6 - Rimborso

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 7 - Interessi

Gli interessi, calcolati su base giorni effettivi/giorni effettivi, saranno pagati:

La prima cedola con una durata di 76 giorni il 1 dicembre 2011 ad un tasso annuo lordo pari al 2,60%.

Le rate successive con cadenze trimestrali posticipate il 1 marzo, 1 giugno, 1 settembre e il 1 dicembre di ogni anno.

Il tasso di ogni cedola successiva alla prima, fino alla data di rimborso, sarà indicizzato alla media dell'Euribor 3 mesi su base 360 relativa al mese precedente l'inizio di godimento della cedola e rilevata il 4° giorno lavorativo antecedente il 01/3, 01/06, 01/09 e il 01/12, arrotondata allo 0,05 inferiore e aumentata di uno spread pari a 0,30.

Le cedole così determinate non potranno essere inferiori un Tasso Minimo annuo lordo pari a 1,00%, e superiori a un Tasso Massimo annuo lordo pari a 6,00%.

Qualora alla data di rilevazione del parametro, stabilita come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il dato, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso annuo lordo per le cedole successive alla prima sarà reso noto entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante esposizione presso i locali della banca.

L'ultima cedola interessi è pagabile il 1 marzo 2015.

Articolo 8 - Parametro sottostante

Sarà preso come Parametro di Indicizzazione l'Euribor 3mesi base 360 come media mensile rilevata il 4° giorno lavorativo antecedente il 01/3, 01/06, 01/09 e il 01/12, arrotondata allo 0,05 inferiore.

Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario "Target". Il calendario operativo "Target" prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 26 dicembre.

L'Euribor (Euro inter-bank offered rate) è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) - calcolato secondo la convenzione

act/360/365 - e pubblicato giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario.

Articolo 9 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo.

Articolo 10 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Gli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad imposta sostitutiva di cui all' art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al disposto del D.Lgs 461/97.

Articolo 11 - Termine di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile

Articolo 12 - Rimborso anticipato

Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato.

Articolo 13 - Mercati e negoziazione

L'Emittente, per il Prestito Obbligazionario in oggetto, non presenterà domanda per l'ammissione a quotazione su alcun mercato regolamentato. Non è attualmente prevista la richiesta di ammissione a negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le obbligazioni di propria emissione.

Quotazione su altri mercati regolamentati

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, non esistono strumenti finanziari emessi dalla Cassa, già ammessi alla negoziazione o da ammettere alla negoziazione su mercati regolamentati o equivalenti.

Mercato secondario

La Banca Emittente, non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore prima della scadenza.

Tuttavia la Banca Emittente si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni in contropartita diretta nel corso della vita delle medesime. La Cassa Rurale ed Artigiana garantisce l'esecuzione degli ordini impartiti dalla clientela nel rispetto dei seguenti limiti:

- ammontare massimo riacquistato per prestito obbligazionario non superiore al 30% dell'importo nominale collocato;
- ammontare massimo riacquistato sul totale dei prestiti non superiore al 15% dell'importo nominale complessivamente collocato;
- limite massimo di riacquisti giornalieri non superiore a 500.000,00 euro giornalieri.

Al raggiungimento del 25% del primo limite, la Banca Emittente provvederà a darne comunicazione tramite avviso a disposizione del pubblico presso tutte le proprie succursali in formato cartaceo e contestualmente sul sito internet www.cracortina.it, Tale avviso sarà aggiornato quotidianamente.

La Banca Emittente riprenderà la negoziazione in conto proprio, per singola obbligazione o per totale, non appena il rapporto rientrerà nei limiti previsti soddisfacendo le eventuali richieste della clientela in ordine cronologico.

Il Direttore Generale, tuttavia, è delegato dal Consiglio di Amministrazione ad autorizzare riacquisti oltre i limiti prefissati.

Il prestito non è stato coperto con contropate Istituzionale e la determinazione del *fair value* e segue la metodologia del "frozen spread," che prevede, per la componente obbligazionaria, l'attualizzazione dei flussi di cassa (stimati sulla base della curva dei tassi forward derivata dalla curva swap) sommando ai tassi free risk (derivati dalla curva swap) di pari durata rispetto ai flussi di cassa lo "spread di emissione" come di seguito definito. Lo "spread di emissione" corrisponde a quel tasso percentuale che, sommato ai tassi free risk di pari durata dei flussi di cassa, rende alla data di emissione il valore dell'obbligazione pari al 100% del valore nominale.

Il prezzo delle obbligazioni così determinato è diminuito - nel caso di acquisto da parte della Banca - e aumentato - nel caso di vendita da parte della Banca - di uno spread di negoziazione massimo fissato attualmente al +/-0,50% calcolato sul valore nominale e per ogni operazione è applicata una spesa fissa, attualmente di euro 6,00, indipendentemente dall'importo negoziato.

Articolo 14 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti dallo statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui sopra il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Articolo 15 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro nella cui giurisdizione si trova la Sede legale della Cassa.

Articolo 16 - Agente per il calcolo

L'agente per il calcolo è l'Emittente.

Articolo 17 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 18 - Varie



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo, con l'esclusione di quelle previste dal precedente art. 5, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, presso il domicilio comunicato dall'obbligazionista al momento della sottoscrizione.

Cortina d'Ampezzo, agosto 2011

CODICE ISIN IT0004755994

